



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 06/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 26 febbraio 2014, n. 66

D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, L.R. n. 11/2001 e s.mi. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata all'aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata con DD 474/2008 impianto complesso di trattamento e smaltimento RSU sito a Cerignola, c.da Forcone di Cafiero Progetto di "Ampliamento e Adeguamento biostabilizzazione e compostaggio, ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi - 6° lotto, captazione e recupero energetico del biogas prodotto dal 6° lotto di discarica, regimazione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, di percolato e di processo "Proponente: S.I.A. FG/4 srl.

L'anno 2014 addì 26 del mese di febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia
I DIRIGENTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli arti. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS

Sulla scorta dell'istruttoria ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio V.I.A. e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regie di V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4),

ADOTTANO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTI

- la L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia n. 7 del 22/01/1999 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.
- la L.R. n. 11/2001 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2003: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore rappresentate dal D.Lgs 36/2003 e dal D.M. Ambiente 29/01/2007 recante “Linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex. art. 3, comma 2 del D.Lgs 372/99 - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico-biologico)”.
- la DGR n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”.
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”.
- il Decreto 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
- la DGR n. 648 del 05 aprile 2011 “Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”.
- la DGR n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”
- la DGR n. 1096 del 05/06/2012 “Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto”;
- il DCD n. 41 del 6 marzo 2001, il DCD n. 296 del 30 settembre 2002, il DCD n. 187 del 9 dicembre 2005 e la DCR n. 204/2013 “Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU). Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (DGR n.1346 del 22/07/2013)”;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 ad oggetto “Disciplina delle acque meteoriche di

dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi).

Richiamato l’art. 29-nonies, comma 1 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. “Modifica degli impianti o variazione del gestore” che recita “il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’art. 5, comma 1, lettera I). L’Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo”.

Richiamato inoltre il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo.”

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente;

Tenuto conto che l’impianto complesso di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, a servizio del Bacino FG/4, ubicato in località “Forcone di Cafiero” nel Comune di Cerignola (FG), della Società “S.I.A. FG/4”, è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Determinazione n. 474 del 04.08.2008 del Dirigente dell’Ufficio Tutela dell’inquinamento Atmosferico IPPC-AIA - Assessorato all’Ecologia - Settore Ecologia della Regione Puglia;
- Determinazione n. 449 del 05.08.2009 del Dirigente dell’Ufficio programmazione VIA e politiche energetiche e del Dirigente f.f. dell’Ufficio Tutela dell’Inquinamento Atmosferico - IPRC - AIA - Assessorato all’Ecologia - Regione Puglia
- Determinazione n. 089 del 03 giugno 2010 e s.m.i. emessa dal Dirigente dell’Ufficio programmazione VIA e politiche energetiche e del Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Vista la domanda di “Procedura coordinata per la domanda di integrazione (Autorizzazione Integrata Ambientale) e V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) per il Progetto di ampliamento e adeguamento biostabilizzazione e compostaggio, ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi - 6° lotto, captazione del biogas prodotto con recupero energetico e sistemazione finale dei lotti di discarica, regimazione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, di percolato e di processo” (D.Lgs. 59/2005 - D.G.R. 1388/2006 - D.Lgs. 4/2008 - L.R.11/2011) trasmessa da SIA FG/4 con nota prot. 4568 del 07/07/2010, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. A00_089-9636 del 15/07/2010 unitamente alla documentazione tecnica di progetto ed alla copia del versamento dell’acconto per diritti istanza AIA; Vista la nota del Servizio Ecologia della Regione Puglia prot. n. A00_089-1520 del 17/02/2011 di avvio del procedimento di VIA coordinato alla procedura di AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la comunicazione del Gestore prot. 1652 del 02/03/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. A00_089-3537 del 05/04/2011, relativa alla pubblicazione di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su un quotidiano a diffusione regionale (“Quotidiano di Foggia” del 26 Febbraio 2011);

Vista la comunicazione prot. n.3544 del 19/05/2011, acquisita dal Servizio Rischio Industriale prot. n. A00_169-196 del 07/07/2011, di scadenza dei termini di pubblicazione e consultazione di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; Visti gli esiti della conferenza di servizi del 20 Febbraio 2012 durante la quale:

- i rappresentanti dell'ufficio VIA/VAS e dell'ufficio Inquinamento e G.I. richiedevano l'acquisizione del progetto definito degli interventi proposti;
- il Comitato Regionale di V.I.A., con verbale della seduta del 14.02.2012, avanzava richieste di integrazioni alla documentazione trasmessa e valutava incompatibili ambientalmente: l'utilizzo del prodotto compost di qualità per la copertura della discarica produzione di RBM per la copertura della discarica, il ricircolo del percolato in discarica tramite aspersione durante il periodo estivo, l'utilizzo della tab 1.3.a della parte III del D.Lgs. 152/016 per i limiti di emissione dell'impianto di recupero energetico. Il Comitato comunicava infine che l'impianto di recupero biogas e produzione di energia elettrica di potenza 10,5 Mw, è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 presso l'Assessorato competente.
- Il Comune di Cerignola consegnava copia dell'"Autorizzazione Paesaggistica" ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. allegate al PUTT/p e dell'art. 146 del "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" rilasciata con Determinazione n. 4119 del 18.02.2012 dal Dirigente dell'Assessorato Ambiente - Settore Ecologia della Città di Cerignola;
- I rappresentanti dell'ufficio Inquinamento e G.I. richiedevano integrazioni documentali
- Il rappresentante ARPA si riservava di esprimere il proprio parere in merito alle criticità emerse in fase interlocutoria.
- La Società comunicava di voler rinunciare alla ipotesi progettuale di ricircolo del percolato in discarica tramite aspersione durante il periodo estivo e chiariva che le acque di prima pioggia, il percolato e le acque di processo sarebbero stati gestiti come rifiuto.
- Si acquisivano i pareri favorevoli di Italia Nostra e Confindustria Puglia.

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società SIA FG/4 con nota prot. 4636 del 04/07/2012 e acquisita al prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-2307 del 09.07.2012;

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 25 Ottobre 2012 durante la quale:

- il Comitato Regionale di V.I.A. trasmetteva verbale della seduta del 28.08.2012 recante parere condizionato favorevole di compatibilità ambientale relativo al procedimento in corso, subordinando lo stesso al rispetto di prescrizioni e alla previsione di opere di compensazione (realizzazione di una fascia di protezione a verde).
- Relativamente al progetto del nuovo lotto di discarica (VI lotto):
- I rappresentanti dell'ufficio AIA e VIA: chiedevano al gestore di presentare apposito progetto delle terre e rocce da scavo ai sensi della normativa vigente; chiedevano al gestore di presentare un elaborato grafico contenente le sezioni indicanti il profilo di abbancamento massimo dei rifiuti, il profilo raggiunto con l'impiego del pacchetto di copertura, in riferimento alla relazione geologica; chiedevano che venisse identificata la profondità dell'acquifero e dello strato inferiore della barriera di confinamento; chiedevano di produrre elaborato grafico indicante direzione di scorrimento e ubicazione dei pozzi di monitoraggio della falda tale da garantire quanto previsto al punto 5.1 del D.Lgs.36/2003 e s.m.i.; chiedevano di rielaborare il Piano di Gestione Operativa, il Piano di Ripristino Ambientale e il Piano Finanziario ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.36/2003 e s.m.i.
- I rappresentanti di ARPA Puglia chiedevano che dal Piano di Sorveglianza e Controllo venisse stralciata la parte relativa all'impianto di recupero energetico, che rispetto alla componente odori venisse proposto un set di parametri da monitorare e che per il monitoraggio delle acque superficiali la frequenza di monitoraggio fosse adeguata a quanto previsto nel D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
- Relativamente al progetto di adeguamento dell'impianto complesso:
- il gestore precisava che le celle di compostaggio sono 9 e quelle di biostabilizzazione sono 16.
- la conferenza chiedeva di integrare la documentazione tecnica con informazioni riguardanti: le attività a valle dell'accettazione dei RSU, la deferrizzazione, la durata del processo di biostabilizzazione, l'altezza massima dei cumuli in biostabilizzazione, la potenzialità dell'impianto di biostabilizzazione giornaliera ed

annua, i trattamenti effettuati a valle della biostabilizzazione con specificazione delle caratteristiche tecniche e delle potenzialità dei macchinari utilizzati, il dimensionamento dell'area di stoccaggio della FSC a valle della selezione e le caratteristiche della FSC ottenuta;

- la conferenza chiedeva di descrivere la fase preliminare del compostaggio con particolare riferimento alle procedure di accettazione della FORSU, con definizione dei limiti di impurezza massimi consentiti, macchinari utilizzati, aree di stoccaggio dove collocare eventuale compost fuori specifica e destino del compost stesso;
- la conferenza chiedeva infine aggiornamento delle schede AIA alle nuove potenzialità di trattamento degli impianti.

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società con nota prot. 7502 del 12/11/2012 e acquisita al prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-3844 del 13.11.2012

Vista la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa trasmessa dal Servizio Rischio Industriale con nota prot. A00169-630 del 11.02.2012. Tale comunicazione faceva proprie e integrava delle richieste di chiarimenti e modifiche progettuali avanzate dal Comitato tecnico rifiuti, riunitosi in data 20.12.2012, con particolare riferimento alle seguenti tematiche principali:

- Relativamente al VI lotto di discarica:
 - Richiesta di approfondimenti tecnici circa la presenza di un sistema acquifero "multifalda" la cui esistenza potrebbe interferire con le opere in progetto;
 - Richiesta di approfondimenti inerenti il piano di coltivazione della discarica;
 - Richiesta di verifica della stima di produzione del percolato;
 - Richiesta di rimodulazione del progetto del VI lotto in sublotti di più ridotte dimensioni e adeguamento dell'impianto di captazione del biogas;
 - Richiesta di integrazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012;
- Relativamente all'impianto di biostabilizzazione e compostaggio:
 - Richiesta di adeguamento dei bilanci di massa dell'impianto complesso al Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia (Decreto del Commissario Delegato emergenza ambientale 30 settembre 2002, n. 296);
 - Richiesta di definire con maggior dettaglio la capacità delle aree di stoccaggio, i CER, le modalità di trattamento e gestione dei RSU e quantitativi dei rifiuti trattati e prodotti;
 - Richiesta di adeguamento dell'impianto complesso alla DGR 5 giugno 2012, n. 1096 "Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto";
- Relativamente alla domanda di AIA:
 - Richiesta di integrazione del PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo) ed elaborazione di una planimetria riportante tutti i punti di monitoraggio;
 - Richiesta di redazione di un documento di sintesi dell'applicazione delle BAT nell'impianto complesso;

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società con nota prot. 2739 del 11/04/2013 e acquisita al prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-1655 del 15.04.2013;

Visto il verbale del Comitato regionale di VIA trasmesso con nota prot. del Servizio Ecologia n. A00_089-4863 del 21.05.2013 (seduta del 09.05.2013) che accoglieva favorevolmente la proposta progettuale di realizzazione del nuovo lotto VI di discarica in due sublotti (proposta progettuale denominata "Alternativa 2" della documentazione acquisita agli atti con prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-1655 del 15.04.2013) pur constatando che il progetto doveva essere integrato con descrizione progettuale e planimetria aggiornata dell'impianto di collettamento dei biogas dai due distinti sublotti, descrizione progettuale e planimetria della rete di raccolta del percolato per entrambi i sublotti; informazioni sulle modalità di gestione delle acque meteoriche, verifica di validità

dell'autorizzazione paesaggistica,

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società SIA FG/4 con nota prot. 3659 del 22/05/2013 e acquisita al prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-2244 del 23.05.2013;

Visto il verbale del Comitato regionale di VIA trasmesso con nota del Servizio Ecologia prot. n. A00_089-5568 del 10.06.2013 (seduta del 03.06.2013) che esprimeva parere favorevole di VIA ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i. all'intervento proposto. Si definiva inoltre la variante del progetto di realizzazione del VI lotto di discarica in due sublotti quale variante non sostanziale in quanto trattasi di opere migliorative, finalizzate a ridurre gli impatti sulle matrici ambientali sia in fase di cantierizzazione che in fase di gestione operativa ed in quanto le aree e i volumi di discarica risultano invariati rispetto alla proposta progettuale originaria (eccetto la quota di abbancamento che veniva incrementata di 1 m).

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 13 giugno 2013 durante la quale:

- si acquisiva nota del Comune di Cerignola prot. 14494 del 12.06.2013 di conferma di validità dell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata con nota prot. 4119 del 18.02.2012;
- si acquisiva parere favorevole della ASL FG alla realizzazione dell'impianto complesso proposto dalla Ditta SIA FG4 (parere acquisito al prot. n. 2593 del 13.06.2013);
- si rendevano noti i contenuti dei verbali del Comitato regionale di VIA trasmessi con note del Servizio Ecologia prot. n. A00_089-4863 del 21.05.2013 (seduta del 09.05.2013) e prot. n. A00_089-5568 del 10.06.2013 (seduta del 03.06.2013);
- si acquisiva una copia aggiornata del documento Ali. 4 bis "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo"; da una prima valutazione di tale documento emergeva la necessità che lo stesso fosse modificato nella parte indicante la durata del Piano medesimo, in quanto esso dovrà essere conforme alla stimata della vita utile della discarica (19 anni + 5 anni per la chiusura definitiva del 6° lotto);
- l'ARPA forniva valutazione tecnica favorevole con prescrizioni relative al PMC ed in particolare rispetto alle matrici da monitorare, periodicità di monitoraggio e limiti da applicare;
- i rappresentanti della Ladurner srl, società gestore dell'impianto di captazione e recupero energetico da biogas di discarica, comunicavano che l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 era stata richiesta per una potenzialità di 2 MWe (pari a 5 MWt) e prevedeva un solo motore di cogenerazione per gestire il biogas prodotto dai lotti 1-IV. La Ladurner comunicava altresì che al fine di gestire il biogas prodotto dai lotti I-VI è necessaria l'installazione di un secondo motore tale da raggiungere una potenzialità complessiva di 10,5 MWt.
- Poiché i pareri resi dal Comitato Regie VIA riguardavano un impianto di potenzialità pari a 10,5 MWt comprensivo però di un solo motore si richiedeva l'aggiornamento della documentazione tecnica acquisita agli atti con riferimento alla presenza di due motori aventi due distinti punti di emissione e lo stralcio della progettazione del capping dei lotti I-IV (opere non inerenti la procedura coordinata AIA-VIA in corso).
- Si ravvisava la necessità di richiedere alla SIA FG/4 ulteriori chiarimenti/integrazioni sulla documentazione fornita e si ravvisava infine la necessità di aggiornare gli elaborati, tecnici grafici e descrittivi acquisiti agli atti nel Luglio 2010 prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-2307 con i contenuti di tutti gli elaborati successivamente presentati.

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società con nota prot. 4728 del 05/07/2013 e acquisita al prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-2982 del 08.07.2013;

Visto il verbale del Comitato regionale di VIA trasmesso con nota prot. del Servizio Ecologia n. A00_089-7890 del 05.08.2013 (seduta del 29.07.2013) che, a seguito dell'analisi della documentazione aggiornata acquisita agli atti, indicava una serie di difformità e refusi da rettificare al fine dell'espressione

del definitivo parere.

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società SIA FG/4 con nota prot. 5860 del 02/09/2013 e acquisita al prot. del Servizio Rischio Industriale n. A00_169-3633 del 03.09.2013;

Visto il verbale dei Comitato regionale di VIA trasmesso dal Servizio Ecologia con nota prot. A00_089-n. 9569 del 14.10.2013 (seduta del 24.09.2013) che riteneva esaustiva e coerente la documentazione aggiornata prodotta dalla Ditta SIA FG/4 e concludeva l'istruttoria con parere positivo di compatibilità ambientale.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 29 Ottobre 2013 durante la quale:

- si dava lettura del parere positivo espresso dal Comitato regionale di VIA trasmesso con nota del Servizio Ecologia prot. n. A00 089-9569 del 14.10.2013 (seduta del 24.09.2013);
- il Comune di Cerignola forniva parere endoprocedimentale favorevole di compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento proposto;
- il Comune di Cerignola, preso atto della nota pervenuta dalla ASL, esprimeva parere favorevole in relazione alla classificazione di industria insalubre ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934, senza porre in essere alcuna ulteriore prescrizione;
- si acquisiva descrizione, a firma dei tecnici progettisti, del sistema di trattamento dei fumi dell'impianto di cogenerazione a biogas e si stabiliva che, in riferimento alle emissioni dell'impianto dedicato al recupero energetico del biogas di discarica la Società gestore dovrà garantire le prestazioni ambientali previste dal DM 5/2/98, allegato 2, sub allegato 1, punto 2.3 lettera a);
- in riferimento all'approvazione del Piano Economico Finanziario il Sindaco del Comune di Cerignola, delegato dal presidente dell'OGA, si riservava di trasmettere relativo parere
- l'ARPA esprimeva parere favorevole per la modifica dell'AIA in relazione alla documentazione acquisita al protocollo ARPA n. 51645 del 16/09/2013 e richiedeva delle integrazioni al PMC;
- in riferimento al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo si precisava che la durata del medesimo è di anni 24 e non 25 come indicato erroneamente nel documento;
- in riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Ministro dell'Ambiente dell'8 Agosto 2013, per la gestione dell'impianto nel transitorio, ossia nel periodo necessario all'adeguamento della linea di biostabilizzazione, si richiedeva al Gestore di presentare una proposta progettuale atta a garantire il trattamento dei flussi di RSU in ingresso (definiti dal competente OGA FG) secondo i requisiti minimi previsti dalla citata circolare;
- si prendeva atto che la Provincia non aveva fatto pervenire alcun parere.

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società SIA FG/4 con nota prot. 8703 del 10/12/2013 e acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. A00_169-5339 del 11.12.2013, contenente una nuova versione del PMC e la proposta progettuale per la gestione dell'impianto nel periodo transitorio;

Vista la nota del Servizio Rischio Industriale prot. n. A00_169-5473 del 18.12.2013 con cui si rimetteva alla Società SIA FG4 la documentazione acquisita al protocollo n. A00_169-5339 del 11/12/2013, in quanto non conforme alle richieste della CdS del 29 Ottobre 2013;

Vista la nota della Società SIA FG4 prot. 8993 del 19/12/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. A00169-5568 del 27.12.2013 con cui si ritrasmetteva senza alcuna modifica la versione precedentemente inviata del PMC e la proposta progettuale per la gestione dell'impianto nel periodo transitorio, richiedendo agli Enti competenti di motivare le prescrizione e specificare i riferimenti normativi e/o motivazioni tecnico-ambientali a giustificazione delle richieste già formulate in sede di

Conferenza dei servizi;

Vista la nota di ARPA Puglia acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. A00_169-380 del 27.01.2014 con cui, in riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo, si ribadiva quanto prescritto in sede di CdS del 29 ottobre 2013 ossia si esprimeva parere favorevole per la modifica dell'AIA in relazione alla documentazione acquisita e si richiedevano le seguenti integrazioni/modifiche al PMC:

1. "Modificare le metodiche di analisi in tabella.

(*) Da eseguire in corrispondenza della determinazione dell'IRDP del biostabilizzato in uscita, in modo da avere semestralmente indicazioni riguardo all'effettiva stabilizzazione del processo biologico mediante valutazione sullo stesso materiale organico a monte e a valle del trattamento.

2. Aggiungere per il RBD, la verifica della ammissibilità in discarica con frequenza trimestrale.

3. Sottoporre il percolato da discarica a caratterizzazione chimica con frequenza annuale, al fine di disporre di dati utili all'esecuzione dell'analisi di rischio sanitario ambientale. Pertanto è richiesta la determinazione analitica di tutte le specie chimiche presenti nella Banca Dati ISS-INAIL, aggiornata a Novembre 2012".

4. Descrivere le modalità di esecuzione delle misurazioni dei parametri di processo (temperatura, umidità ed ossigeno) ed eseguire la taratura annuale della sonda presso il Dipartimento Laboratori di taratura di Accredia.

5. Registrare per le emissioni convogliate, al motore di cogenerazione, il tempo di funzionamento e la portata del biogas alimentato."

Vista la nota della Società SIA FG4 prot. n. 627 del 28/01/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. A00_169-381 del 28.12.2013 con cui si fornivano dettagli relativi alla gestione dell'impianto nel transitorio e si allegava dichiarazione dei progettisti di conformità del "Progetto per la regimentazione, il trattamento e lo smaltimento delle acque meteoriche di percolato e di processo" dell'impianto in oggetto alle zone di rispetto per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, come definite dal Piano Direttore approvato con DCD 191/2002 e dal DCD 282/2003 o del RR n.26 del 09.12.2013 (in vigore dal 15.02.2014).

Visto il silenzio maturato in relazione alla procedura in oggetto ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e smi, con effetto di parere acquisito con assenso da parte della Provincia di Foggia,

Visto il silenzio maturato ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e smi, con effetto di parere acquisito con assenso da parte dell'ATO Foggia, Provincia di Foggia, Commissario Liquidatore Consorzio ex ATO FG4 relativamente alle integrazioni rese dal Gestore con riferimento alla fase transitoria e ritenute esaustive dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

Dato atto che l'Organo di Governo d'Ambito della Provincia di Foggia non ha ancora provveduto ad esprimere il parere di competenza relativamente all'approvazione delle tariffe.

Ritenuto che il parere dell'Organo di Governo d'Ambito rispetto al Piano Economico finanziario non sia vincolante ai fini dell'aggiornamento dell'AIA.

Visto il parere positivo espresso sulla modifica all'AIA in oggetto e quindi sul Piano di Monitoraggio e Controllo espressi da ARPA Puglia in sede di CdS del 29.10.2013, al netto delle modifiche richieste nella medesima conferenza e ribadite con nota acquisita al prot. del Servizio Rischio Industriale n. 380 del 27.01.2014 di cui sopra.

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" (Allegato A), parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e

che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate o come modificate dal parere di ARPA rilasciato nel corso della CdS del 29.10.2013.

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

Precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere con diverso provvedimento alla "SIA FG/4" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli.

Rilevato che il procedimento coordinato di VIA e AIA, svoltosi anche mediante il ricorso all'indizione di Conferenze di Servizi, è coerente con le sopravvenute disposizioni procedurali introdotte dalla l.r. n. 4/2014

Ritenuto di poter aggiornare ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, dando atto di quanto stabilito e riportato nel «Documento Tecnico», composto dall' "Allegato A", tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINANO

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 24.09.2013, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto "Ampliamento e adeguamento biostabilizzazione e compostaggio, ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi - 6° lotto, captazione e recupero

energetico del biogas prodotto dal 6° lotto di discarica, regimazione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, di percolato e di processo”;

- di aggiornare, ai sensi del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata al Gestore Sia Fg/4 srl con DD n. 474/2008 e modificata con DD n. 449 /2009 e con DD n. 089/2010 per l’impianto ubicato a Cerignola in c.da Forcone Di Cafiero, con codice attività IPPC 5.3 e 5.4. All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, autorizzando il progetto di ampliamento e adeguamento biostabilizzazione e compostaggio; ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi - 6° lotto (2 sublotti); captazione del biogas prodotto dal 6 ° lotto con recupero energetico; regimazione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, di percolato e di processo, alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento e nel “Documento Tecnico” composto dall’”Allegato A” di n.79 facciate;

- di stabilire che:

- La Società dovrà indicare entro 10 gg dal rilascio del titolo autorizzativo le soglie di allarme e le procedure da adottare in caso di superamento per i punti di monitoraggio ED2 (Emissioni biogas non intercettate dalla rete di captazione della discarica);

- La Società è tenuta all’esercizio dell’impianto e alla coltivazione del sesto lotto di discarica secondo quanto indicato negli elaborati approvati e riportati nell’Allegato Tecnico - “Allegato A” reso parte integrante del presente provvedimento;

- La Società è tenuta, anche mediante affidamento a ditte terze, ad assicurare la corretta gestione del biogas mediante il recupero energetico dello stesso ovvero la necessaria combustione in torcia secondo quanto stabilito dal provvedimenti, in fase di gestione operativa e post gestione;

- La valutazione di impatto ambientale ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- L’Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività in oggetto;

- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l’individuazione dei relativi percorsi procedurali”;

- L’Autorizzazione rilasciata con DD n. 474/2008, modificata con DD n. 449 /2009 e DD n. 211/2010 e DD n. 089/2010 ed aggiornata con il presente provvedimento, è soggetta a rinnovo ogni 5 anni a decorre (DGR 648/2011) dalla data di rilascio del primo provvedimento, fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell’art. 29 octies del D.lgs. 152/06 e smi;

- per effetto dell’intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “SIA Fg/4 srl” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;

- Il Gestore è tenuto alla compilazione del DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia.

- Il Gestore è tenuto ad acquisire approvazione del Piano economico finanziario da parte dell’Organo di Governo d’Ambito ai sensi di quanto stabilito dall’art.3 bis comma 1 bis della Legge 148/2011 come modificato dalla Legge 221/2012 art.34 prima dell’entrata in esercizio a regime dell’impianto complesso.

- L’Ente territorialmente competente al controllo, secondo le previsioni dell’art.9 comma 2 del Digs.36/2003, prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento con riferimento al progetto dei due sublotti del 6° lotto di discarica di servizio/soccorso, provveda ad effettuare un sopralluogo e verifici che siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione.

- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della Provincia di Foggia delle garanzie finanziarie che il Gestore è tenuto a presentare secondo quanto disposto dal R.R. n. 18/2007 e s.m.i.; Il provvedimento provinciale di accettazione delle garanzie finanziarie dovrà essere comunicato a cura del Gestore al Servizio Rischio Industriale e al Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche della Regione Puglia;
- Il Gestore dovrà dare attuazione all'adeguamento dell'impianto complesso secondo la tempistica indicata negli elaborati E.P.8 - Cronoprogramma (Plico 4); R8 -Cronoprogramma (Plico 5) e nelle note in Allegato E (per quanto riguarda la gestione dell'impianto nel transitorio),Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente l'inizio ed il termine di ogni periodo di cui ai citati cronoprogramma.
- In riferimento agli obblighi derivanti dalla DGRP n.1096 del 05/06/2012 "Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto" il Gestore dovrà entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione presentare un progetto esecutivo da sottoporre ad ARPA e Vigili del Fuoco sulla base delle indicazioni riportate nel Documento tecnico. Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei successivi 60 giorni dall'ottenimento del citato parere.
- In riferimento agli obblighi derivanti dall'applicazione del RR n. 26 del 9/12/2013, art. 22, comma 2, lettera b) si prescrive di presentare idonea documentazione nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in Corso.
- L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento, con oneri a carico del Gestore;
- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Foggia e ai Comune di Cerignola la data prevista di termine dell'attività.
- Sono parte integrante del presente provvedimento: L'Allegato A - Documento Tecnico; l'Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo; l'Allegato C Verbale della CdS del 29.10.2013 e Parere ARPA PUGLIA - DAP Foggia; l'Allegato D - Documento di applicazione delle BAT; l'Allegato E - Descrizione sistema di trattamento fumi dell'impianto di cogenerazione a biogas; l'Allegato F - Descrizione delle modalità di gestione dell'impianto nel transitorio.
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "Sia FG/4 srl" con sede legale in Strada vicinale S. Samuele, c.da Forcone di Cafiero, a Cerignola (Fg);
- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Industria e Energia, Agricoltura, Assetto del Territorio;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento in quanto l'intervento risulta assistito da finanziamento regionale a valere sui fondi FESR 2007/2013;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

- sarà pubblicata sul BURP.

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Funzionario amm.vo
Carmen Mafrica

Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Caterina Dibitonto

Il Funzionario
Dott.ssa Giovanna Addati

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Giuseppe Maestri